



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
"M.FANNO"**

**DIPARTIMENTO DI AFFERENZA RELATORE:
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E CRITICA DEL DIRITTO**

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA

PROVA FINALE

**"DIRITTO ALL'OBLIO E PUBBLICITA' LEGALE DEI REGISTRI
DELLE IMPRESE"**

RELATORE:

CH.MO PROF. FUSARO ARIANNA

LAUREANDO/A: ELISA BUSINARO

MATRICOLA N. 1088785

ANNO ACCADEMICO 2016 – 2017

INDICE-SOMMARIO

INTRODUZIONE	3
1. DIRITTO ALL’OBLIO: ORIGINE DI UNA FIGURA MULTIFORME E MUTEVOLE	5
1.1 Il diritto all’oblio in Europa	6
1.2 Il diritto all’oblio nel mondo digitale	8
1.3 Il caso spagnolo: un riconoscimento del diritto all’oblio	9
1.4 Effetti della sentenza Google Spain	11
1.5 Il diritto all’oblio in Italia	12
2. DIRITTO ALL’OBLIO E PUBBLICITA’ NEL REGISTRO DELLE IMPRESE	14
2.1 Iscrizione nel registro delle imprese	14
2.2 Effetti della pubblicità	15
2.3 Cancellazione dal registro delle imprese	16
2.4 Pubblicità obbligatoria e diritto all’oblio	18
2.4.1 Sentenza della Corte di Cassazione	19
2.4.2 Sentenza della Corte di Giustizia Europea	22
2.4.3 Precedenti giudiziari della Corte di Giustizia Europea	28
CONCLUSIONI	31
BIBLIOGRAFIA	34

INTRODUZIONE

Con la locuzione diritto all'oblio s'intende il diritto "ad essere dimenticato", o meglio a "non essere più ricordato".

Il diritto in esame non solo prevede la possibilità di mantenere riservati determinati dati e informazioni relativi agli interessati ma estende la propria tutela al fatto di garantire la possibilità di cancellazione di tali dati trascorso un periodo di tempo sufficientemente lungo.

Il diritto all'oblio porta infatti con sé un elemento riferito alla durata della pubblicazione di determinati fatti ed eventi, degni di interesse più o meno ampio da parte della collettività.

Tali disposizioni trovano ora un ampio spazio nel clima tecnologico in cui viviamo, dove la rete internet è lo strumento maggiormente utilizzato per la conservazione, la diffusione e la consultazione di qualsiasi tipo di informazione.

Il diritto all'oblio ha trovato un primo fondamento giuridico con la direttiva europea 46/95/CE e, in Italia, nella relativa legge d'attuazione nella quale si asserisce che i dati personali devono essere "conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati"¹.

Ma è solo con la sentenza della Corte di Giustizia Europea C-131/12 di maggio 2014, relativa ad una causa che concerne la protezione dei dati nel mondo digitale che viene riconosciuto definitivamente il diritto all'oblio, quale "il diritto ad opporsi all'indicizzazione dei propri dati personali ad opera del motore di ricerca, qualora la diffusione di tali dati tramite quest'ultimo arrechi pregiudizio [all'interessato], in particolare, qualora i dati risultino inadeguati, o non siano più pertinenti"².

La pubblicazione di informazioni sensibili riguardanti la sfera personale dell'individuo può avvenire non soltanto nella rete Internet ma anche in archivi previsti dalla legge. Uno di questi è il registro delle imprese, nato in Italia nell'età comunale³ e più tardi disciplinato dall'art. 2188 c.c., quale luogo atto alla registrazione d'informazioni anagrafiche riguardanti le imprese la cui iscrizione è prevista dalla legge. Meglio definito come "strumento di pubblicità istituito per segnalare al pubblico fatti e situazioni relative a determinati soggetti ed enti"⁴.

In questo caso ci si chiede, vista l'importanza della funzione svolta dal registro delle imprese, se il diritto all'oblio si possa far valere o meno in tali circostanze. Dunque se i dati conservati dalle Camere di Commercio, in ottemperanza ad obblighi di legge, possano essere cancellati o

¹ D.lgs. 31 dicembre 1996, art.9 comma 1.

² Corte Giustizia Europea, 13 maggio 2014, C-131/12.

³ PAVONE LA ROSA A., 1954. *Il registro delle imprese*, Milano, Dott. Antonino Giuffrè editore.

⁴ PAVONE LA ROSA A., 1954. *Il registro delle imprese*, Milano, Dott. Antonino Giuffrè editore.

trasformati in un blocco dati anonimo qualora sia trascorso un determinato periodo di tempo e la pubblicazione di tali informazioni risulti non più necessaria perché venuto meno lo scopo per il quale erano stati raccolti.

Ciò che però contrasta con tali disposizioni è relativo alla necessità di permanenza della conoscenza delle nozioni in esso contenute, le quali possono essere utili anche trascorsi diversi anni dalla conclusione dell'attività dell'impresa. Inoltre risulta difficile stabilire quali siano i termini utili allo scadere dei quali è prevista la cancellazione e se tali termini possano essere applicati universalmente.

Si tratta dunque di stabilire un punto di bilanciamento tra il diritto all'informazione proprio della collettività e il diritto alla protezione dell'identità personale del singolo, così come previsto dagli art. 2 e 3 della Costituzione, dalla sopracitata direttiva europea in tema di diritto all'oblio e dalla Carta fondamentale dei diritti dell'uomo. Stabilire dunque in quali casi i diritti dell'uno possano prevalere sui diritti dell'altro, la comunità sul singolo e viceversa.

1. DIRITTO ALL'OBLIO: ORIGINE DI UNA FIGURA MULTIFORME E MUTEVOLE

Il diritto all'oblio è una creazione dottrinale e giurisprudenziale recente la cui qualificazione giuridica tiene acceso tutt'oggi un ampio dibattito, relativo alla collocazione di questo diritto nel sistema ordinamentale e nel sistema dei diritti della personalità.

In Italia, un primo accenno al diritto all'oblio lo si può trovare nella decisione della Suprema Corte del 1958, in riferimento al diritto, riconosciuto ai familiari di un noto personaggio di umili origini, di dimenticare situazioni pregresse della propria vita passata⁵.

Il diritto all'oblio oscilla tra il diritto alla riservatezza e il rispetto della dignità della persona la quale può richiedere la cancellazione del proprio nome rispetto ad informazioni che hanno perso il carattere di attualità e rilevanza, per le quali dunque non sussistano più le finalità per cui sono state diffuse.

È importante distinguere tale diritto dal cosiddetto diritto alla privacy, che si configura come una figura giuridica intermedia tra il rispetto della riservatezza dal punto di vista dell'identità e della dignità della persona (Right to privacy) e la tutela dei dati personali. Si tratta dunque di una protezione circoscritta alla dimensione privata. Il diritto all'oblio si configura invece come "diritto all'autodeterminazione informativa e al controllo sull'uso che viene fatto dei dati personali compreso il diritto a chiederne la cancellazione qualora ne ricorrano le condizioni"⁶ e ciò è esteso alla tutela della proiezione sociale, quindi alla sfera esterna dell'individuo.

Le accezioni del termine "diritto all'oblio" sono differenti e si possono riassumere in almeno tre concetti.

L'accezione tradizionale, elaborata dalla giurisprudenza fin dalle origini di tale fattispecie, configura il diritto all'oblio quale diritto per i soggetti interessati a non veder ripubblicate notizie riguardanti fatti accaduti e già noti, trascorso un notevole lasso di tempo. Si fa riferimento, ad esempio, a fatti di cronaca o altre vicende che nel caso di una nuova pubblicazione possono ledere il diritto alla dignità, riservatezza, alla possibilità di ricostruirsi una nuova vita dei soggetti interessati. Tale diritto trova fondamento giuridico nei Principi Fondamentali della Costituzione, in particolare nell'art.3 dove si fa riferimento alla dignità della persona come pilastro di tutti i diritti inerenti allo sviluppo della persona stessa.

Una seconda accezione, più moderna in quanto legata direttamente alla nascita e allo sviluppo delle nuove tecnologie in modo particolare della rete Internet, riguarda non più il diritto a non veder ripubblicata una determinata notizia, ma riflette la contestualizzazione che deve essere

⁵ GABRIELLI E., a cura di., 1999. *Il diritto all'oblio-Atti del Convegno di studi del 17 maggio 1997*, p.24, Napoli, Ed. Scientifiche Italiane.

⁶PIZZETTI F., BASSINI M., 2013. *Il caso del diritto all'oblio*, Torino, Giappichelli.

data all'informazione. Nella rete infatti le notizie tendono a non scomparire mai del tutto. Dunque ciò che deve essere tutelato è la possibilità per il soggetto interessato di chiedere la cancellazione del suo nominativo dal collegamento di una notizia dai principali motori di ricerca, liberamente accessibili, fino ad un costante aggiornamento degli archivi giornalistici. Un punto di svolta dunque rispetto alla nozione precedente che si è avuto con la sentenza n. 5525/2012 della Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha infatti rigettato la richiesta di rendere irreperibile un articolo riguardante l'imputazione di un personaggio politico nel 1993, in quanto la notizia non era stata ripubblicata dal sito internet del quotidiano interessato ed inoltre permaneva un rilevante interesse pubblico alla notizia. Viene però riconosciuto il diritto all'oblio nel senso della contestualizzazione della notizia, in quanto senza tale premessa risulta "non vera". Il diritto all'oblio viene dunque riformulato sotto un nuovo aspetto, quello della contestualizzazione per la tutela dei dati personali e del rispetto della dignità morale del soggetto interessato, senza però venir meno al diritto all'informazione.

È proprio su quest'ultimo punto infatti che si inserisce la terza accezione del diritto all'oblio qualificato come diritto alla cancellazione, blocco, congelamento dei dati trattati, così come previsto dalla direttiva europea 46/95/CE.

Tale definizione, legata principalmente al controllo sulle informazioni personali può però entrare in conflitto con il principio di libertà d'informazione e manifestazione del pensiero. La direttiva dunque è atta a sottolineare come al centro del rapporto tra diritti dell'individuo e libertà d'espressione si collochi il diritto alla riservatezza e alla tutela della dignità della persona più che il mero diritto alla protezione dei dati personali.

L'accezione giuridica di diritto all'oblio definitivamente riconosciuta in Italia e in Europa tiene dunque conto della libertà d'informazione e manifestazione del pensiero e non interferisce con essa ma si prefigge l'obiettivo di raggiungere un punto di equilibrio tra l'informazione e il rispetto dei diritti della personalità legati alla riservatezza e alla dignità e non semplicemente identificabili nella protezione dei dati personali.

1.1 IL DIRITTO ALL'OBLIO IN EUROPA

L'importanza di attuare norme per la protezione dei dati personali è stata ribadita numerose volte dall'Unione Europea.

Il primo intervento significativo si è avuto con la sopracitata direttiva 46/95/CE, definita "direttiva madre" in quanto costituisce il testo di riferimento dell'intera normativa europea riguardante la protezione dei dati personali, estesa a tutti gli stati membri secondo l'obiettivo di armonizzazione teso a fissare principi comuni all'interno dell'Unione. Nell'art.1 della Direttiva viene data una definizione di quello che è l'oggetto trattato, ossia la "tutela dei diritti e delle

libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali”⁷. Attraverso questa precisazione viene legata la protezione dei dati personali alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, così come sancito dalla Carta dei diritti dell’Unione europea.

Nell’art. 3 viene inoltre ribadito il campo di applicazione della direttiva, relativo al trattamento dati non automatizzato e automatizzato nei casi in cui le informazioni siano destinate a figurare negli archivi, entro l’ambito dell’Unione europea. Quest’ultima è probabilmente la più ampia limitazione della direttiva, in quanto le norme in essa contenute sono inapplicabili ai trattamenti effettuati da coloro i quali abbiano stabilimenti al di fuori dell’Unione.

Un’ulteriore limitazione, atta a rafforzare la libertà delle persone, prevede che la normativa non si applichi a trattamenti dei dati effettuati da persone fisiche per attività personali o domestiche. Come emerge dall’analisi precedente, la disciplina in esame che riguarda le condizioni di liceità del trattamento dei dati personali, il regime di alcune categorie di informazioni (come ad esempio i dati sensibili), le regole di sicurezza, le condizioni per la trasmissione di dati all’esterno dell’Ue, si rivela oggi in parte obsoleta, in quanto sviluppatasi in un ambiente tecnologico differente e lontano da quello attuale.

I grandi colossi operanti in rete infatti inizialmente si sono trincerati dietro tali disposizioni per sfuggire al diritto di cancellazione dei dati e delle informazioni da essi trattati e diffusi.

A tal proposito il Parlamento Europeo ha dato avvio ad una fase di revisione di tale normativa, sfociata prima in un’ulteriore direttiva 59/2002, ben presto divenuta anch’essa obsoleta, e infine nel Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali 679/2016, la cui attuazione avverrà il 25 maggio 2018.

Il Regolamento, attuato allo stesso modo in tutti gli Stati dell’Unione senza margini di libertà nell’adattamento, presenta alcune importanti novità. In primo luogo nell’art.3 viene espresso il principio secondo cui anche quando il trattamento dei dati è effettuato da un titolare che ha lo stabilimento fuori dal territorio dell’Unione si applica la normativa europea.

Ma l’innovazione maggiore si ha con l’art.17, secondo il quale ogni persona potrà chiedere la cancellazione dei dati detenuti da terzi qualora la divulgazione si ritenga inopportuna o non più necessaria. Più che di diritto all’oblio, terminologia inizialmente utilizzata per attribuire a tale protezione una specifica tutela di riservatezza e dignità della persona, in questo caso si parla di un più limitato diritto alla cancellazione.

⁷ Dir. CE 46/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995.

1.2 IL DIRITTO ALL'OBLIO NEL MONDO DIGITALE

Il tema del diritto all'oblio acquista un ruolo sempre più significativo se si fa riferimento al mondo della rete, dove le notizie circolano rapidamente, senza limiti e controlli e sono facilmente raggiungibili da chiunque. I servizi offerti in rete sono sostanzialmente gratuiti ma consentono la conoscenza dei dati personali dell'utente, informazioni sensibili ed estremamente importanti che consentono alle società di trattamento dati la conoscenza dei nostri comportamenti, gusti ed esigenze.

In questo contesto il diritto all'oblio assume una dimensione nuova, rendendo il termine "polisenso"⁸, poiché non riguarda più soltanto le notizie pubblicate online e contenute negli archivi dei giornali ma coinvolge i social network e i blogs che consentono la diffusione di notizie e informazioni e infine la stessa rete Internet che permette il riutilizzo di informazioni e dati per scopi anche totalmente distanti da quelli per i quali erano stati concessi inizialmente.

Sono due gli aspetti delle nuove tecnologie che mettono a repentaglio la sicurezza e la protezione dei dati personali. In primo luogo troviamo il ruolo svolto dai cosiddetti BIG DATA ossia i grandi sistemi di automatizzazione e raccoglimento dati che li elaborano rendendoli disponibili nei diversi contesti in cui vengono ricercati tramite i motori appositi.

A ciò si aggiunge "l'Internet delle cose" (IOT) quale insieme di tecnologie che ha il compito di mettere in relazione le diverse informazioni per consentirne un uso più funzionale da parte degli utenti, il tutto finalizzato ad una concezione della vita sempre più robotica.

Ma rinunciare alla protezione dei dati personali significa vanificare ogni forma di libertà prevista dalla Carta fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea mettendo in pericolo la validità di questi stessi.

Per meglio comprendere il ruolo assunto dagli strumenti informatici nel trattamento di informazioni e dati bisogna soffermarsi innanzitutto sulla definizione di libertà informatica. Nella sua originaria versione veniva distinta in libertà negativa, intesa quale diritto di non rendere di dominio pubblico alcune informazioni di carattere riservato, personale, privato e libertà positiva quale facoltà di esercitare un diritto di controllo sui dati concernenti la propria persona entrati a far parte di un programma elettronico. Oggi tuttavia tale libertà ha assunto un ulteriore significato, configurandosi come libertà di usufruire degli strumenti informatici per fornire ed ottenere qualsiasi tipo di informazione.

Con lo sviluppo e la diffusione della rete, infatti, dati personali e informazioni sono facilmente accessibili da chiunque grazie alla cosiddetta "dimensione orizzontale", caratterizzante questo

⁸PIZZETTI F., BASSINI M., 2013. Il caso del diritto all'oblio, Torino, Giappichelli.

sistema di comunicazione, che consente una “democratizzazione” dell’accesso ad essi con conseguente difficoltà di vederli eliminati completamente e di riappropriarsi dell’anonimato.

I contenuti on-line si differenziano inoltre dai media tradizionali sotto il profilo della rapidità di diffusione e della durata. Questi infatti permangono in rete fino a quando non vengono rimossi, possono essere sempre raggiungibili dai diversi motori di ricerca ma soprattutto, l’effetto più preoccupante, possono essere decontestualizzati e utilizzati in situazioni temporali differenti da quelle originali. Come visto in precedenza riguardo alla sentenza 5525/2012 in questo caso il diritto all’oblio, se l’informazione è ancora fonte d’interesse per la comunità, interviene imponendo la contestualizzazione del fatto al fine di proteggere l’identità attuale dei soggetti interessati che hanno il diritto di prendere le distanze dagli eventi del passato.

Vi sono modalità d’intervento per richiedere la cancellazione dei dati sensibili e personali differenti a seconda di dove sono pubblicati. Se le notizie sono pubblicate senza finalità d’informazione o manifestazione del pensiero la richiesta di cancellazione risulta legittima; differente però è il caso di blog e social network se si considerano come piattaforme atte alla manifestazione del pensiero, operanti in modalità aperta che sfuggono al controllo di chi pubblica le informazioni.

Il problema si complica se si tiene conto del compito svolto dai motori di ricerca che assumono il ruolo di indicizzatori della rete, collegando le informazioni presenti e garantendone una rapida accessibilità. La richiesta di cancellazione in tal caso si scontra apertamente con la libertà di diffusione del pensiero e della conoscenza a cui si somma la questione della responsabilità della pubblicazione. Vi è il dubbio infatti se quest’ultima vada attribuita al soggetto che per primo ha introdotto la notizia in Internet o al motore di ricerca stesso che ne ha permesso la diffusione e circolazione.

1.3 IL CASO SPAGNOLO: UN RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL’OBLIO

Nell’ambito del mondo digitale, della diffusione tecnologica e della protezione dei propri dati personali immessi in rete non si può non citare la sentenza rivoluzionaria della Corte di Giustizia Europea del 13 maggio 2014, la quale vede protagonisti di una specifica controversia da un lato l’Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Google Spain S.L./ Google Inc. dall’altro.

Nel novembre 2009 il signor Costeja, dopo aver effettuato ricerche a proprio nome sul motore di ricerca Google, aveva trovato collegamenti che rinviavano ad articoli decontestualizzati e

non più aggiornati, pubblicati dal quotidiano “La Vanguardia Ediciones”, riferiti ad un suo precedente fallimento e alla perdita di alcuni beni.

L’interessato si era dunque rivolto invano prima alla testata giornalistica poi direttamente al motore Google Spain per chiedere la rimozione di contenuti ritenuti lesivi della propria personalità in quanto riferiti ad eventi passati privi di alcuna necessità ad essere ricordati. Richiamando in particolar modo la Ley Organica 15/1999 che prevede che i dati personali debbano essere cancellati qualora non ricorrano più le condizioni originarie per le quali era avvenuta la conservazione.

Le questioni su cui la Corte è chiamata a decidere sono molteplici e in molti casi innovative: in primo luogo queste vertono sulla classificazione dell’attività svolta dai motori di ricerca, in modo particolare se si può configurare come “trattamento di dati” e se i gestori dei motori di ricerca siano direttamente responsabili delle informazioni di cui dispongono.

A tal proposito, in accordo con i Pareri n.48 del Gruppo di lavoro Articolo 29, la Corte qualifica l’attività svolta dai motori di ricerca “consistente nel trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet, nell’indicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti di Internet” come trattamento di dati personali.⁹ Indicazioni contrarie invece rispetto a quanto determinato dai pareri del WP29 si hanno per quanto riguarda la responsabilità dei gestori dei motori di ricerca. La Corte infatti stabilisce che “è il gestore del motore di ricerca che determina le finalità e gli strumenti di tale attività e dunque del trattamento dei dati personali che egli stesso effettua nell’ambito dell’attività medesima e di conseguenza è lui a dover essere considerato titolare di tale trattamento”¹⁰.

Le “*opinions*” del gruppo di Lavoro Articolo 29 tendevano invece ad escludere, in modo piuttosto sommario, la responsabilità dei gestori dei motori di ricerca dal trattamento dei dati in loro possesso.

Un’ulteriore questione, che costituisce il punto centrale della controversia, riguarda la possibilità per l’interessato di chiedere la cancellazione o la deindicizzazione di dati e informazioni presenti nei motori di ricerca lesivi della propria dignità personale.

La Corte individua due finalità perseguite dai gestori: una strettamente legata al business (ogni informazione inserita infatti acquista un valore economico), un’altra legata al diritto all’informazione e alla manifestazione della libertà di pensiero e opinione. La cancellazione di talune informazioni dunque potrebbe essere considerata lesiva del diritto degli utenti della rete Internet di essere informati su determinate situazioni e casi. La Corte però riconosce il diritto all’oblio in quanto la richiesta dell’interessato non è rivolta alla completa eliminazione della

⁹ Corte di Giustizia Europea, 13 maggio 2014, n. C-131/12.

¹⁰ Corte di Giustizia Europea, 13 maggio 2014, n.C-131/12. P.to 33 della parte motiva della decisione.

notizia dalla rete Internet ma soltanto dal motore di ricerca, il quale viene qualificato come “media” dell’informazione stessa, che non aggiornandola e decontestualizzandola crea un danno lesivo maggiore all’interessato rispetto alla medesima notizia pubblicata invece nel suo contesto originario.

Infine la Corte stabilisce, a proposito del principio di stabilimento, che la direttiva europea può essere applicata anche al gestore residente al di fuori dei confini dell’Unione europea se gli effetti di tale trattamento si esplicano nei territori in cui la direttiva è vigente. Tali disposizioni, anch’esse innovative nella loro formulazione, vanno ad escludere il caso d’inapplicabilità di tale direttiva sostenuto da Google Spain in quanto i titolari del servizio Google Inc. hanno sede in California come affermato dalla società spagnola ma gli effetti delle informazioni elaborate si producono entro i territori dell’Unione.

1.4 EFFETTI DELLA SENTENZA “GOOGLE SPAIN”

Le novità introdotte da questa sentenza, la quale può considerarsi solo in parte relativa al diritto all’oblio, in quanto i dati non vengono cancellati completamente dalla rete ma solo deindicizzati dal motore di ricerca, hanno condizionato sia le autorità interessate sia gli stessi gestori dei server di rete.

Le autorità competenti infatti non solo devono emanare le nuove disposizioni di legge ma sono tenute anche alla collaborazione preventiva con gli stessi motori di ricerca (per esempio Google) al fine di un esame congiunto delle richieste di cancellazione che pervengono continuamente.

Google ha inoltre introdotto dei moduli specifici di richiesta di cancellazione al fine di ridurre i costi di transazione. Tale procedura prevede però soltanto la comunicazione all’autore delle informazioni circolanti in rete dell’avvenuta cancellazione senza essere seguite da alcuna motivazione, pertanto affinché tali dati possano essere ripubblicati l’autore deve rivolgersi al Garante.

A tal proposito è prevista l’introduzione di un sistema automatizzato di cancellazione dai motori di ricerca ma non si sa ancora se sarà effettuato ad opera del personale addetto all’esame delle richieste o se invece il compito sarà trasferito ad un algoritmo. Inoltre permangono diversi dubbi sull’efficacia di tale metodo: proteggerà la dignità e la personalità degli utenti o priverà intere generazioni della conoscenza di fatti accaduti?

Le novità introdotte dalla sentenza in esame costituiscono un “nocciolo duro” entrato nel patrimonio giuridico europeo tanto da essere un punto di riferimento per le successive sentenze. Si veda ad esempio la sentenza del tribunale di Milano n.12623 del 4 gennaio 2017, dove la domanda del ricorrente di ottenere la deindicizzazione della Url di un articolo ritenuto lesivo

della propria personalità è stata accolta in nome dei principi stabiliti dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea. Infatti la correlazione del nome dell'interessato con altri articoli riguardanti notizie non più di rilevanza per la cronaca, è stata configurata quale trattamento di dati personali. Trattamento effettuato all'interno di uno stato ove vige la direttiva 95/46/CE dunque sottoposto al diritto di protezione dei dati personali e del rispetto alla vita privata.

1.5 IL DIRITTO ALL'OBLIO IN ITALIA

La sentenza appena citata sposta l'attenzione nel contesto italiano, dove al pari degli altri Stati europei le richieste di cancellazione dal web sono in continuo aumento.

In Italia non esiste alcuna disciplina che si occupi dettagliatamente del diritto all'oblio. Si fa dunque riferimento alle decisioni della Corte e dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Una delle prime sentenze a riguardo è la n. 3679 del 1998 della Cassazione, ove la Corte afferma l'esigenza di ricercare “un nuovo profilo del diritto di riservatezza recentemente definito anche come diritto all'oblio inteso come giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata”¹¹.

Il caso infatti riguardava un soggetto, precedentemente accusato di reati di associazione mafiosa, il quale veniva reso protagonista di un'ulteriore pubblicazione successiva riguardante le medesime vicende senza che venisse fatto alcun accenno alla sua totale estraneità dei fatti che era emersa nel corso delle sentenze. La Corte dunque stabiliva che: “la divulgazione di notizie che arrecano pregiudizio all'onore e alla reputazione deve, in base al diritto di cronaca, considerarsi lecita quando ricorrono tre condizioni: la verità oggettiva della notizia pubblicata; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza); la correttezza formale dell'esposizione (c.d. continenza)”¹².

Viene dunque non solo ribadito l'onere del giornalista di controllare l'attendibilità della fonte ma di verificare anche la notizia in tutte le sue parti, compresi gli accadimenti avvenuti dopo la prima pubblicazione. La Corte però prosegue citando per la prima volta il diritto all'oblio, qualificato come nuovo profilo del diritto alla riservatezza e al diritto della persona a intervenire nei casi in cui vi siano pubblicazioni dannose per il proprio onore, reputazione e dignità. Nonostante questa prima definizione di diritto all'oblio molte sono ancora le questioni che

¹¹ Cass. Civ., 9 aprile 1998, n. 3679.

¹² Cass. Civ., 9 aprile 1998, n.3679.

rimangono aperte, in modo particolare non si comprende ancora bene la distinzione con il diritto alla riservatezza, alla reputazione e alla semplice diffamazione.

Successivamente con la già citata sentenza n.5525 del 2012 la Cassazione si pronuncia a favore del ricorrente, andando contro il parere dello stesso Garante per la protezione dei dati personali il quale non riteneva opportuna la cancellazione delle informazioni richieste poiché contenute in un archivio giornalistico storico.

La sentenza invece sottolinea come tali dati siano lesivi dell'identità personale del soggetto interessato che pertanto ha il diritto di chiederne non tanto la rimozione quanto la contestualizzazione e l'aggiornamento. In accordo con tale sentenza dunque l'ordinamento italiano tende ad applicare proprio gli stessi principi di aggiornamento e rettifica dei contenuti sia per quanto riguarda gli archivi cartacei sia, soprattutto, quelli digitali.

Infine ha fatto seguito la sentenza "Google Spain" che in parte ribadisce i principi espressi nelle sentenze passate e in altri casi li amplia come descritto in precedenza.

In ogni caso la Corte di Giustizia Europea, pur garantendo il diritto all'oblio, "ha ribadito il principio che l'identità di qualsiasi soggetto non vada inteso come un elemento granitico e statico ma mobile e modificabile a seconda dei fatti e delle circostanze che, appunto, mutano nel corso della storia personale"¹³.

¹³ IAVONE M. R., 2016. *Diritto all'oblio, alla riservatezza e libertà di manifestazione del pensiero nell'era dei social network*.

2. DIRITTO ALL'OBLIO E PUBBLICITA' NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Nel capitolo precedente abbiamo introdotto la figura del diritto all'oblio richiamando le principali sentenze che se ne sono occupate e i principi legislativi alla base di questo diritto.

In modo particolare abbiamo rivolto la nostra attenzione alla relazione di tale diritto con la digitalizzazione dei dati e il trattamento degli stessi da parte dei motori di ricerca.

I motori di ricerca non sono però gli unici titolari di dati e informazioni personali riguardanti la collettività, i quali sono contenuti e trattati anche in altri sistemi a seconda della loro funzione.

Uno di questi, particolarmente significativo nel mondo imprenditoriale, è il registro delle imprese, ossia un registro pubblico previsto dal Codice Civile contenente tutte le informazioni relative alle imprese quali la costituzione, la modifica, la cessazione e l'ubicazione. Una sorta di anagrafe delle imprese oggi disponibile anche in versione digitale che fornisce un quadro completo della situazione giuridica di ciascuna impresa utile all'elaborazione di indicatori di sviluppo economico ed imprenditoriale in ogni area di appartenenza.

2.1 ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Come affermato in precedenza le norme che regolano l'istituzione del registro delle imprese e le relative iscrizioni sono contenute nel Codice Civile, agli art.2188 ss.

L'art. 2195 in modo particolare determina quali siano i soggetti obbligati all'iscrizione, ossia "gli imprenditori che esercitano un'attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi; un'attività intermedia nella circolazione dei beni; un'attività di trasporto [...]; un'attività bancaria o assicurativa; altre attività ausiliari delle precedenti"¹⁴.

L'iscrizione al registro soggiace a tre principi fondamentali: il primo è quello della tassatività delle iscrizioni, il quale comporta che possano essere iscritti solamente gli atti previsti dalla legge. Il secondo principio concerne il rapporto fra opponibilità e conoscibilità: sono opponibili a terzi solo quei fatti di cui essi stessi possono essere informati mediante la consultazione del registro. Infine il terzo principio si può definire quello dell'esclusività dello strumento di opponibilità, ossia il registro diviene l'unico metodo per opporsi a terzi con conseguente necessaria predeterminazione legislativa del catalogo degli atti per cui è prevista la registrazione.

L'art.2189 c.c. stabilisce le modalità d'iscrizione nel registro, che solitamente sono eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato. Il procedimento si articola in tre fasi: la protocollazione, l'iscrizione e l'archiviazione.

¹⁴ Art. 2195 Codice Civile.

Nella fase di protocollazione vengono registrate le domande che pervengono d'ufficio secondo il numero di protocollo assegnato. Talvolta tale ordine viene meno, ma ciò non implica la responsabilità del richiedente per l'inosservanza dell'ordine d'iscrizione. Il richiedente può invece far valere un'azione risarcitoria a carico del responsabile nel caso d'iscrizione irregolare. La seconda fase prevede l'iscrizione vera e propria quale inserimento nella memoria (prima cartacea ora digitale) dei dati contenuti nel modello della domanda e la loro messa a disposizione. Infine il procedimento si conclude con l'archiviazione che si configura come "parte integrante del registro, sicché quel che è archiviato è [come fosse] iscritto"¹⁵. L'archiviazione dunque concorre agli effetti dell'iscrizione.

Il registro si articola in due sezioni: una ordinaria che comprende imprenditori individuali commerciali (non piccoli); consorzi; cooperative; gruppi europei di interesse economico; società di persone; società di capitali; enti pubblici che hanno per oggetto un'attività commerciale. Una sezione speciale suddivisa in ulteriori cinque parti che ospita l'iscrizione di piccoli imprenditori; società semplici agricole e non agricole; società tra professionisti e imprese sociali.

Tale distinzione prevede non solo un diverso trattamento economico bensì una ben più importante differenza a livello di efficacia della pubblicità stessa: per i soggetti iscritti nella sezione speciale la pubblicità non risulta essere dichiarativa ma ha soltanto valore di pubblicità notizia salvo per imprenditori agricoli e società semplici.

Attualmente tutte le comunicazioni al registro vengono effettuate via Internet così come l'intero registro è ora interamente informatizzato per consentire il reperimento rapido dei dati relativi a qualunque sezione, rendendo obsoleta la stessa suddivisione in sezioni che comporta numerosi problemi di doppia iscrizione o registrazione errata¹⁶.

2.2 EFFETTI DELLA PUBBLICITA'

L'iscrizione nel registro delle imprese, dunque la pubblicità delle informazioni esposte, può assumere diverse forme tradizionalmente distinte in pubblicità costitutiva, pubblicità dichiarativa e pubblicità notizia.

Le prime due sono le forme assunte più comunemente: nel primo caso la pubblicità concorre al perfezionamento dell'atto scritto mentre nel secondo a rendere tale atto opponibile a terzi. La differenza tra le due fattispecie è proprio l'effettiva conoscenza del terzo, come evinto nell'art. 2193 c.c. "i fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono

¹⁵ IBBA C.,2006. *La pubblicità delle imprese*, Padova, Cedam.

¹⁶ IBBA C.,2006. *La pubblicità delle imprese*, Padova, Cedam.

essere opposti a terzi [...] a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza”¹⁷. La pubblicità notizia invece rende l’atto conoscibile solamente con funzione informativa. Dunque non incide sull’efficacia e riguarda l’iscrizione nelle sezioni speciali, in mancanza della quale il soggetto obbligato è comunque sottoposto ad una sanzione amministrativa.

Di regola l’iscrizione nel registro delle imprese ha efficacia dichiarativa ma sono possibili eccezioni purché disposte da norme di legge.

Riguardo agli effetti prodotti dall’iscrizione nel registro si possono presentare alcune problematiche relative a situazioni in cui la registrazione viene effettuata in modo errato. Degno di particolare attenzione è ad esempio il caso in cui l’iscrizione di un fatto vero e dichiarato nella sua effettiva consistenza venga fatto in una sezione errata: tale iscrizione non produrrà effetti dichiarativi. La stessa sorte viene riservata nel caso non risulti idonea non solo la sezione di riferimento ma lo stesso registro scelto.

2.3 CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE

L’iscrizione nel registro delle imprese se obbligatoria e non richiesta viene effettuata direttamente dall’ufficio del registro, il quale comunica all’interessato l’obbligo di inoltrare la richiesta entro un congruo termine, come previsto dall’art. 2190 c.c. A seguito dell’atto dell’ufficio il soggetto interessato può aderire all’invito di presentazione della domanda o astenersi comunicandone o meno i motivi. In quest’ultima ipotesi il giudice può ordinare l’iscrizione con decreto qualora ritenga indispensabile la pubblicazione nel registro delle imprese.

Le suddette iscrizioni possono successivamente essere revocate o cancellate. Nel primo caso si tratta del ritiro o annullamento di un atto da parte del soggetto che lo ha posto in essere a causa di un vizio della domanda prodotta dal richiedente o dal fatto che l’ufficio non ritiene la situazione soggetta ad iscrizione.

Per cancellazione invece s’intende “la soppressione dal registro di un’iscrizione regolare ed efficace a causa del sopravvenire di un fatto estintivo della situazione iscritta”¹⁸ o ancora l’eliminazione di una situazione che non prevede l’iscrizione al registro.

La cancellazione può essere disposta per diverse ragioni che si distinguono in base alle tipologie di società. L’ufficio opera dunque sia un controllo sostanziale che formale, mentre rimane dubbia la questione se la cancellazione possa essere disposta nel caso di vizio relativo alla domanda o al procedimento d’iscrizione. La dottrina tende ad escludere questi casi i quali

¹⁷ Art. 2193 Codice Civile.

¹⁸ PAVONE LA ROSA A., 1954. *Il registro delle imprese*, Milano, Dott. Antonino Giuffrè editore.

possono dar luogo ad un rifiuto d'iscrizione ma non alla cancellazione di un'iscrizione già eseguita.

Per le imprese individuali le cause per cui si attiva il procedimento di cancellazione si riassumono nel decesso dell'imprenditore, l'irreperibilità dello stesso, il mancato compimento di atti di gestione per tre anni. Quest'ultima ipotesi rientra tra le cause di cancellazione anche nel caso delle società di persone, a cui si aggiungono l'irreperibilità presso la sede legale, la mancanza del codice fiscale, la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi e la decorrenza del termine di durata. Per quanto riguarda le società di capitali le cause per cui si attiva la cancellazione sono la liquidazione della società e il fatto che non si sia effettuato il deposito del bilancio per oltre tre anni consecutivi.

La cancellazione dal registro delle imprese viene disciplinata dal decreto lgs. 17/01/2003 n.6, il quale ha inteso riformulare l'art 2495 c.c. Prima di tale riforma la dottrina attribuiva alla cancellazione dell'iscrizione un'efficacia costitutiva con conseguente previsione dell'estinzione della società a seguito della cancellazione mentre la giurisprudenza riteneva che la cancellazione avesse un'efficacia dichiarativa, poiché l'estinzione richiedeva l'esaurimento di tutti i rapporti giuridici pendenti. Tale orientamento prevedeva la prosecuzione della capacità giuridica e della soggettività delle società commerciali anche dopo la cancellazione, lo scioglimento e la liquidazione del patrimonio sociale.

Con la riforma e la modifica dell'articolo 2495 del Codice Civile si è invece seguito l'orientamento dottrinale. La norma ora prevede che “approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società”¹⁹.

Nonostante la riforma permanevano comunque due orientamenti distinti avvalorati da diverse sentenze della Cassazione Civile. Secondo la prima tesi in presenza di rapporti pendenti, a seguito della procedura di liquidazione, la cancellazione non poteva determinare l'estinzione della persona giuridica. La rappresentanza sostanziale e processuale della società permaneva dunque in capo agli stessi soggetti che la rappresentavano prima della cancellazione, così come affermato nelle sentenze 18191 Cass. Civ. del 19/09/2004 e 19732 del 10/10/2005.

¹⁹ Art. 2495 c.c.

Un secondo orientamento invece si basava sulla riforma, sostenendo l'estinzione della società conseguente alla cancellazione anche in presenza di crediti insoddisfatti e rapporti non ancora definiti. Alla norma veniva riconosciuto anche effetto retroattivo con l'esclusione di rapporti esauriti ed effetti irreversibilmente verificati.

Per dirimere definitivamente la questione la Corte di Cassazione ha infine stabilito che la cancellazione determina l'estinzione a partire dal 1 gennaio 2004, avvalorando così in definitiva quanto stabilito dalla riforma.

La Corte di Cassazione ha trattato tali tematiche in diverse sentenze. In modo particolare è necessario citare la sentenza n. 4060 e seguenti del 22/02/2010 dove per la prima volta viene riconosciuta la natura costitutiva della cancellazione dall'iscrizione della società dal registro.

Un'ulteriore affermazione di tale principio è avvenuta con le sentenze 6070 e seguenti del 12/03/2013 dove viene trattato anche il tema della tutela di creditori e terzi.

Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, vi siano ancora rapporti pendenti, si determina un fenomeno di tipo successorio ove si prevede che le obbligazioni si trasferiscano ai soci così come gli stessi diritti e beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta. Inoltre, la cancellazione volontaria dal registro di una società impedisce che essa possa agire o essere convenuta in giudizio, indirizzando l'impugnazione della sentenza nei confronti dei soci o coloro che sono succeduti alla società estinta.

2.4 PUBBLICITA' OBBLIGATORIA E DIRITTO ALL'OBLIO

Nella sentenza n.15096 della Corte di Cassazione, il registro delle imprese viene definito quale "servizio pubblico, mentre procedere a richiedere le iscrizioni prescritte per legge è un obbligo"²⁰. Con quest'innovazione dunque si verifica il passaggio da "un regime di pubblicità frammentario ad un regime completo ed organico degli imprenditori individuali e delle società"²¹.

Essendo dunque il registro preposto alla conservazione di dati riguardanti le società commerciali e gli imprenditori, una questione di notevole importanza riguarda la definizione del limite temporale preposto alla conservazione di tali dati da parte del gestore o ente incaricato alla pubblicizzazione dei dati stessi.

²⁰ Cass. Civ., Sezione I, 17 luglio 2015 n.15096

²¹ Cass. Civ., Sezione I, 17 luglio 2015 n.15096

La questione viene trattata nella sentenza 15096 del 17 luglio 2015 dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, la quale ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea due questioni interpretative nell'ambito di una controversia sorta tra un imprenditore e la Camera di Commercio di Lecce.

Il signor S.M., proprietario di una società di costruzioni, lamentava il fatto che le unità immobiliari da lui costruite rimanessero invendute in quanto, a causa del regime pubblicitario del registro delle imprese, era possibile venire a conoscenza che egli era stato amministratore unico di una società dichiarata fallita nel 1992 e cancellata dal registro delle imprese nel mese di luglio 2005.

Inoltre l'interessato dichiarava che i dati erano stati trattati da una società specializzata nella raccolta e nell'elaborazione ai fini della valutazione dei rischi di mercato, senza che la Camera di Commercio di Lecce avesse provveduto alla loro cancellazione. A tal proposito il sig. M. chiedeva sia la condanna della Camera di Commercio alla cancellazione e trasformazione in forma anonima dei dati riferiti alla società fallita, sia il risarcimento dei danni all'immagine creatagli.

Il tribunale di Lecce, con sentenza del 10 agosto 2011, ha accolto la domanda presentata ritenendo che “le iscrizioni che collegano il nominativo di una persona fisica ad una fase patologica della vita dell'impresa non possano essere perenni, in mancanza di uno specifico interesse generale alla loro conservazione e divulgazione”²². Viene infatti fatto riferimento alla “memoria storica” che può essere realizzata anche in forma anonima qualora sia trascorso un lasso di tempo notevole dal dichiarato fallimento e dalla cancellazione dal registro delle imprese.

2.4.1. SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La Corte di Cassazione, investita di un ricorso da parte della Camera di Commercio di Lecce, ha però riconosciuto che le informazioni contenute nel registro hanno il fine di essere conoscibili a chiunque essendo riportate secondo canoni di veridicità e correttezza e svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo di un mercato sicuro e informato.

A tal proposito vengono richiamate le conclusioni dell'avvocato Generale Jaaskinen, espressosi nella causa Compass del 26 aprile 2012, dove si legge che “i registri pubblici come il registro delle imprese possono conseguire il loro scopo essenziale, vale a dire il rafforzamento della

²² Trib. Lecce (Italia), 10 agosto 2011.

certezza del diritto mediante la messa a disposizione trasparente d'informazioni giuridicamente attendibili, solo se l'accesso ad essi è aperto a tutti"²³.

Le informazioni contenute nel registro sono dunque indispensabili nella realizzazione di un corretto sistema economico in quanto un mercato informato produce sicuramente effetti più positivi rispetto a un mercato non informato. Questo mercato però deve anche concedere a quei soggetti che in passato ne sono usciti sconfitti la possibilità di potersi ricollocare come agenti attivi al suo interno. È a questo proposito che si inserisce il concetto del diritto all'oblio così come trattato nel capitolo precedente.

Diritto che come definito dal Tribunale di Milano nella sentenza del 26 aprile 2013 si configura quale "salvaguardia della proiezione sociale dell'identità personale, dell'esigenza del soggetto di essere tutelato dalla divulgazione di informazioni (potenzialmente) lesive in ragione della perdita (stante il lasso di tempo intercorso dall'accadimento del fatto che costituisce l'oggetto) di attualità delle stesse"²⁴. Questo diritto si caratterizza inoltre per il suo profilo negativo in quanto il soggetto deve essere già noto in precedenza per chiedere la tutela attuale e, se un tempo costituiva un aspetto marginale delle sentenze per la minore accessibilità dei dati, oggi a causa dell'ampio uso di strumenti tecnologici acquista sempre più un rilievo maggiore. Viene dunque concepito come tutela all'identità personale imponendo l'aggiornamento e quindi la rettifica di dati non più attualizzati e per i quali non vi è più un interesse pubblico alla conoscenza.

A tal proposito infatti la Corte di Cassazione, tenendo conto di quanto dichiarato nella "rivoluzionaria" sentenza del 2014²⁵ relativa alla deindicizzazione dei dati trattati dal motore di ricerca Google Spain, rileva che non si potrebbe disporre la cancellazione dei dati dal sito sorgente, dunque il registro, ma limitarne l'utilizzo da parte di altri soggetti che li abbiano ricavati per trattarli, come effettuato dalla società di rating "Cerved Business spa". In questo modo viene riconosciuto da un lato la necessità di proteggere l'identità personale dei soggetti interessati, dall'altro si ritiene necessaria la conservazione di tali informazioni nella protezione del diritto alla manifestazione del pensiero alla conoscibilità da parte di tutti gli utenti.

Si tratterebbe dunque di trovare un punto d'equilibrio tra il più volte citato diritto all'oblio e il diritto all'informazione, caso che andrebbe valutato di volta in volta in modo proporzionale fintanto che non vengano meno alcune delle funzioni indicate.

Nell'effettuare tali considerazioni la Corte di Cassazione riflette inoltre su come sia complesso, nel caso di informazioni relative ad imprenditori, rilevare un termine congruo per la

²³ Corte di Giustizia UE, 26 aprile 2012, n.c-138/11, punti 48-51.

²⁴ Trib. Civ. Milano, 26 aprile 2013.

²⁵ Corte di Giustizia UE, 13 maggio 2014, c-131/12.

conservazione dei dati nel registro dell'impresa. Il sistema di registrazione si basa infatti non solo sull'iscrizione ma anche sulle successive modifiche che possono intervenire in seguito mutando l'assetto storico. Si ritiene inoltre necessario far riferimento all'art. 120 della Legge fallimentare la quale dispone che l'iscrizione di chiusura del fallimento circoscrive nel tempo gli effetti giuridici della procedura, sia per la società sia per i soggetti coinvolti. Sembrerebbe dunque che il tempo di pubblicità debba coincidere con l'operatività ma il registro, per definizione, deve fornire dati in modo durevole. La pubblicità commerciale non può avere una scadenza temporale potendo verificarsi l'esigenza di conoscere quei dati a distanza di tempo rispetto all'iscrizione, ciò che invece può e deve essere richiesto è una continua attualizzazione dei suddetti dati trattati.

In seguito a tali considerazioni si giunge alla conclusione che l'imprenditore non abbia diritto alla cancellazione e alla trasformazione delle informazioni in un blocco anonimo, così come richiesto dal soggetto interessato, ma abbia diritto ad un tempo massimo di reperibilità delle informazioni o ad una selezione dei destinatari di queste.

La Corte di Cassazione dunque da un lato tiene conto di ciò che prevede la direttiva 68/151, ossia che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie all'assolvimento dell'obbligo di pubblicità per le società indicate dalla disposizione, con conseguente indicazione di generalità delle persone rappresentative della compagine sociale, generalità dei liquidatori e cessazione delle funzioni. Dall'altro lato si domanda se gli Stati membri possono consentire alle persone fisiche, decorso un notevole lasso di tempo dopo lo scioglimento della società interessata, la limitazione all'accesso dei dati che li riguardano, in seguito a valutazioni da compiersi caso per caso.

Le motivazioni così espone sembrano far propendere la Corte di Cassazione verso una favorevole conservazione dei dati propri del registro delle imprese. In primo luogo poiché si insiste sulle modalità con le quali avviene la pubblicità nel registro, basata su uno schema logico d'iscrizioni integrate o superate da eventuali modifiche successive, le quali permettono una costante attualizzazione del caso che non rimane statico all'iscrizione storica.

Viene inoltre evidenziata la rilevanza delle informazioni nella vita economico sociale di un Paese con particolare attenzione all'importanza della circolazione delle informazioni corrette nel sistema dei mercati: "Le finalità di pubblicità non devono soccombere alle esigenze e alle pretese del singolo"²⁶.

Vista la complessità della questione, la Corte di Cassazione ha deliberato la remissione di due questioni interpretative fondamentali alla Corte di Giustizia Europea.

²⁶ MANTELERO A., 2015. Diritto all'oblio e pubblicità del registro delle imprese.

Il primo quesito tratta del principio di conservazione dei dati personali, mentre il secondo fa riferimento alle norme contenute nell'art.3 della direttiva 151/68.

Con il primo quesito citato, tratto dalla disposizione prevista dall'art.6 della direttiva europea 46/95, la Corte s'interroga se la tutela alla conservazione dei dati personali, i quali possono consentire l'identificazione delle persone interessate per un periodo di tempo congruo al conseguimento delle attività per le quali sono stati trattati, prevalga sul sistema di pubblicità proprio del registro delle imprese il quale consente a chiunque, senza limiti di tempo, la consultazione di dati e informazioni relative alle società e persone iscritte.

In egual misura ci si chiede se, facendo riferimento alla direttiva 68/151, i dati sottoposti a regime di pubblicità possano essere resi disponibili solo per un periodo di tempo limitato o solo nei confronti di determinati soggetti.

La Corte di Giustizia Europea è chiamata quindi a districarsi in un terreno impervio prestando attenzione sia alla necessità di regolamentazione e informazione degli operatori di mercato, favorendo lo sviluppo di quest'ultimo con la reintegrazione di soggetti un tempo operanti e momentaneamente esclusi, sia d'altro canto, a porre dei limiti alla pubblicazione di determinati dati contenuti nel registro delle imprese, operando un'attualizzazione mediante l'integrazione di nuove informazioni. Ciò che non deve essere dimenticato è l'esistenza del diritto dell'interessato, tutelato non solo dalla Costituzione italiana bensì anche dalla Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea, la quale prevede la rimozione di dati personali lesivi dell'identità e della personalità oltre il tempo ritenuto necessario alle esigenze d'informazione e pubblicità commerciale.

2.4.2 SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

Con la sentenza C-398/15 del 9 marzo 2017, la Corte di Giustizia Europea è intervenuta sulle questioni interpretative poste dalla Corte di Cassazione italiana.

In prima analisi la Corte ha ripreso le nozioni espresse nella direttiva 95/46, la quale ha per oggetto la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riferimento in particolare al trattamento dei dati personali. La suddetta direttiva infatti enuncia che: “considerando che le legislazioni nazionali relative al trattamento dei dati personali hanno lo scopo di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata [...], il ravvicinamento di dette legislazioni non deve avere per effetto un indebolimento della tutela da esse assicurata ma deve anzi mirare a garantire un elevato grado di tutela nella Comunità”²⁷.

²⁷ Corte giustizia UE, sez. II. 9 marzo 2017, causa C-398/15.

Nell'art.2 della direttiva viene inoltre specificato ciò che s'intende per "dati personali", "trattamento dei dati", "responsabili del trattamento", definendo i primi come "qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile"²⁸. Il trattamento di dati personali viene identificato invece come "qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione o la modifica [...]". Il responsabile del trattamento si configura quale "persona fisica o giuridica che da solo o insieme ad altri determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali"²⁹.

L'art.3 inoltre definisce il campo di applicazione della suddetta direttiva i cui contenuti riguardano "il trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato nonché il trattamento non automatizzato di dati personali contenuti o destinati a figurare negli archivi"³⁰.

Uno dei punti più significativi della direttiva è indicato nel capo II sezione I, il quale recita: "Gli Stati membri dispongono che i dati personali devono essere a) trattati lecitamente e lealmente; b) rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità. Il trattamento successivo dei dati per scopi storici, statistici o scientifici non è ritenuto incompatibile purché gli Stati membri forniscano garanzie appropriate; d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere prese tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare i dati inesatti o incompleti; e) conservati in modo da consentire l'identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati"³¹. In questa sezione il legislatore ribadisce dunque la tutela dei dati sensibili nel rispetto dell'identità e della soggettività dell'interessato, in nome ancora una volta del diritto alla riservatezza, alla privacy e all'oblio. La disposizione infatti sottolinea l'importanza, più volte evidenziata, della limitata conservazione dei dati e delle informazioni trattate fino a quando sussiste un generale interesse alla loro conoscenza. In altri casi viene comunque previsto un costante aggiornamento in modo da rendere le informazioni veritiere senza ledere alcun diritto. Al capo II, sezione II, l'articolo 7 ribadisce quanto finora esposto, stabilendo che "gli Stati membri dispongono che il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando: c) è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento, oppure e) è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento o il terzo a cui vengono comunicati i dati, oppure f) è necessario per il perseguimento dell'interesse

²⁸ Corte giustizia UE, sez. II. 9 marzo 2017, causa C-398/15. Par.12

²⁹ Corte giustizia UE, sez. II. 9 marzo 2017, causa C-398/15. Par. 12

³⁰ Corte giustizia UE, sez. II. 9 marzo 2017, causa C-398/15. Par. 13

³¹ Corte giustizia UE, sez. II. 9 marzo 2017, causa C-398/15. Par. 14

legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati a condizione che non prevalgano l'interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata"³².

La Corte ha poi richiamato gli articoli 12 e 14 che tutelano il "diritto d'accesso" alle informazioni trattate e il conseguente diritto a chiederne la cancellazione da parte dei diretti interessati. "Gli Stati membri garantiscono a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento: b) a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della presente direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati"³³. Inoltre "gli Stati membri riconoscono alla persona interessata il diritto a) almeno nei casi di cui all'articolo 7, lettere e) e f), di opporsi in qualsiasi momento, per motivi preminenti e legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare, al trattamento di dati che la riguardano, salvo disposizione contraria prevista dalla normativa nazionale"³⁴. La direttiva prevede inoltre all'articolo 28 l'istituzione di un organo di controllo nella sorveglianza dell'applicazione delle disposizioni di attuazione della direttiva.

In definitiva dunque la Corte riconosce che la direttiva europea è atta a garantire un alto livello di protezione delle libertà e dei diritti fondamentali in modo particolare con riferimento al trattamento dei dati personali, richiamando l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dove si evince che tali dati devono essere trattati con liceità "per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo"³⁵. Vengono poi enunciati gli obblighi a carico dei responsabili del trattamento delle informazioni relativi alla qualità dei dati, alla sicurezza tecnica, al diritto delle persone interessate di essere informate, a poterne richiedere l'eliminazione o l'opposizione al trattamento.

Dopo aver espresso i principi esposti nella direttiva, la Corte di Giustizia si occupa di definire la funzione del registro delle imprese applicando i suddetti principi a tale definizione. Nella sentenza viene infatti dichiarato che la trascrizione e la conservazione delle informazioni nel registro si configura come "trattamento di dati personali" di cui è responsabile l'autorità incaricata della tenuta del registro stesso, così come espresso dalla direttiva 46/95.

Il trattamento dei dati risulta però conforme ai principi di legittimazione espressi nell'articolo 7 del provvedimento legislativo, ossia "relativi all'adempimento di un obbligo legale, all'esercizio di pubblici poteri o all'esecuzione di un compito di interesse pubblico, e relativi al

³² Corte giustizia UE, sez. II. 9 marzo 2017, causa C-398/15. Par. 15

³³ Corte giustizia UE, sez. II. 9 marzo 2017, causa C-398/15. Par. 16-17-18

³⁴ Corte giustizia UE, sez. II. 9 marzo 2017, causa C-398/15. Par. 18

³⁵ Corte giustizia UE, sez. II. 9 marzo 2017, causa C-398/15. Par. 41

perseguimento di un interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure dei terzi cui vengono comunicati i dati”³⁶.

La normativa europea ha sempre prestato un’attenzione particolare al sistema della pubblicità commerciale, sottolineato anche dalla direttiva 68/151 in cui si legge: “considerando che il coordinamento delle disposizioni nazionali concernenti la pubblicità, la validità degli obblighi di tali società e la nullità di queste ultime riveste un’importanza particolare, soprattutto in ordine alla tutela degli interessi dei terzi”³⁷.

Stando dunque a quanto espresso nella sopracitata direttiva la pubblicità nel registro è necessaria alla tutela dei terzi in particolare nei confronti delle società per azioni e società a responsabilità limitata, in quanto queste offrono come unica garanzia il loro patrimonio sociale. La conoscibilità delle informazioni depositate nel registro è indispensabile per fornire ai terzi un quadro completo sugli atti essenziali della società interessata, alcune indicazioni che la riguardano e in modo particolare le generalità delle persone che la rappresentano.

La Corte inoltre amplia il campo di attuazione di tale direttiva sottolineando come questa svolga un ruolo preminente nello sviluppo commerciale tra gli Stati membri e nella conservazione e sviluppo di un mercato comune.

Per quanto concerne il sopracitato articolo 3 della direttiva in esame la giurisprudenza della Corte ribadisce che i terzi ai quali è consentito informarsi possono farlo “senza dover dimostrare alcun diritto o interesse meritevole di tutela”³⁸. Non è necessario dunque che vi siano interessi particolari o che i terzi siano esclusivamente creditori della società in questione. Per quanto concerne il problema se i dati personali delle persone fisiche restino iscritti nel registro o siano accessibili da chiunque ne faccia richiesta anche dopo la cessazione dell’attività, la direttiva non fornisce alcuna indicazione. Tuttavia viene riconosciuto come anche dopo lo scioglimento di una società possano permanere rapporti giuridici ad essa riferiti per risolvere questioni ancora pendenti, per verificare la legittimità di atti compiuti a nome di detta società nel periodo in cui era attiva o affinché i terzi possano avviare un’azione contro i membri della società o i suoi liquidatori.

Date le molteplici circostanze che vi si possono presentare è impossibile identificare un termine, avente validità universale, dopo il quale non sia più necessaria l’iscrizione nel registro e la pubblicità dei dati esposti. Una delle ragioni si può osservare nei termini di prescrizione nazionali, i quali comportano un prolungamento della responsabilità degli organi delle società

³⁶ Corte giustizia UE, sez. II. 9 marzo 2017, causa C-398/15. Par.42

³⁷ Dir. CE 68/151

³⁸ Corte giustizia UE, sez. II. 9 marzo 2017, causa C-398/15. Par.51

di capitali entro lunghi termini dallo scioglimento della società. Dunque essendo il registro delle imprese idoneo alla conservazione e alla consultazione duratura dei dati non è possibile prevedere in anticipo il tempo per cui permane l'esigenza, pubblica o privata, di conoscere i dati che riguardano la società e i suoi organi³⁹.

La Corte di Giustizia dichiara dunque, in virtù degli articoli 6 della direttiva 46/95 e dell'articolo 2 della direttiva 68/151 enunciati in precedenza, che "gli Stati membri non sono tenuti a garantire alle persone fisiche il diritto di ottenere, in ogni caso, decorso un certo periodo di tempo dallo scioglimento della società di cui trattasi la cancellazione dei dati personali che le riguardano o il congelamento degli stessi nei confronti del pubblico"⁴⁰. Ciò non comporta un'elusione del diritto all'oblio o una lesione dei diritti fondamentali delle persone interessate, in quanto la pubblicità nei registri concerne solo un numero limitato di dati personali quali l'identità dei soggetti con poteri di rappresentare la società in giudizio o di fronte a terzi, delle persone che partecipano all'amministrazione societaria o che sono stati nominati liquidatori. Vista l'importanza della tutela di terzi è indispensabile la pubblicazione delle proprie generalità e delle funzioni svolte all'interno della compagine societaria nel momento in cui si decide di farne parte, tanto più che tali soggetti vengono informati del fatto nel momento in cui s'impegnano in una simile attività.

Tuttavia la Corte riconosce, in applicazione del primo comma dell'articolo 14 della direttiva 46/95 che possano sussistere alcune circostanze particolari in cui venga consentito l'accesso ai dati depositati nel registro delle imprese soltanto a quei soggetti che dimostrino uno specifico interesse alla loro consultazione. Ma la valutazione deve essere compiuta caso per caso dai legislatori nazionali in quanto la direttiva si applica salvo disposizione contraria prevista dalla normativa nazionale.

In merito dunque ai quesiti posti alla Corte di Giustizia europea da parte della Corte di Cassazione italiana, con riferimento alla sentenza in esame, viene disposto che una limitazione all'accesso dei dati presenti nel registro delle imprese relativi al signor M. non può essere consentita. Ciò in quanto "il solo presumere che gli immobili di un complesso turistico costruito dalla Italiana Costruzioni, di cui il signor M. è attualmente amministratore unico, non si vendano perché i potenziali acquirenti di tali immobili hanno accesso ai dati in questione nel registro delle imprese, non può essere sufficiente a costituire una ragione [preminente e

³⁹ **BERTI SUMAN A.**, *"la pubblicità legale dei registri delle imprese prevale sul diritto all'oblio dei dati personali ivi inseriti"*.

⁴⁰ Corte giustizia UE, sez. II. 9 marzo 2017, causa C-398/15. Par. 56

legittima alla disposizione di cancellazione], tenuto conto, in particolare, dell'interesse di questi ultimi a disporre di tali informazioni”⁴¹.

In conclusione dunque i quesiti posti relativi agli articoli 6,12,14 della direttiva 46/95 e all'articolo 3 della direttiva 68/151 devono essere interpretati “nel senso che spetta agli Stati membri determinare se le persone fisiche possano chiedere all'autorità incaricata della tenuta del registro di verificare, in base ad una valutazione da compiersi caso per caso, se sia eccezionalmente giustificato, per ragioni preminenti e legittime connesse alla loro situazione particolare, decorso un periodo di tempo sufficientemente lungo dopo lo scioglimento della società interessata, limitare l'accesso ai dati personali che le riguardano, iscritti in detto registro, ai terzi che dimostrino un interesse specifico alla loro consultazione”⁴².

Nonostante con questa pronuncia la Corte di Giustizia europea ritorni sul tema del diritto all'oblio vi sono differenze sostanziali rispetto alla sentenza C-131/12 di marzo 2014, meglio nota come “Google Spain”. In quel caso infatti la Corte si era ritrovata ad effettuare un bilanciamento tra l'interesse alla tutela della riservatezza dei dati personali e l'interesse di pura curiosità di conoscere determinate informazioni senza alcun vincolo né temporale né d'accesso. Nella questione in esame invece ci si riferisce ad una società di capitali o comunque un organo che opera sul mercato e instaura rapporti giuridicamente rilevanti, ragion per cui la pubblicità nel registro prevale rispetto all'interesse personale. Inoltre le informazioni ivi contenute non sono facilmente raggiungibili da chiunque e per qualunque scopo, bensì possono essere consultate su richiesta da parte di professionisti e autorità pubbliche in possesso di specifici requisiti.

Inoltre il registro delle imprese non consente di effettuare, come nel caso del motore di ricerca, collegamenti e connessioni meccanicizzate che permettono di risalire a tali informazioni partendo da un contenuto anche molto distante dagli stessi dati registrati.

Per la tutela dei terzi che entrano in contatto con la società vengono riportate nel registro anche le annotazioni delle sentenze dichiarative di fallimento, le quali non hanno più alcun effetto dopo la chiusura del fallimento, se non quello di “notizia storica”, in modo da consentire l'esatta rappresentazione della vita dell'impresa in questione. Così come previsto dall'articolo 119 della legge fallimentare e dal Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 23 marzo 2010, il quale dichiara che: “nel certificato storico devono essere riportate tutte le notizie relative alla vita dell'impresa che sono iscritte nel registro imprese (c.d. “informazioni storiche”)”⁴³.

⁴¹Corte giustizia UE, sez. II. 9 marzo 2017, causa C-398/15. Par. 63

⁴² Corte giustizia UE, sez. II. 9 marzo 2017, causa C-398/15. Par. 64-65

⁴³ Decreto del Ministero dello Sviluppo economico, 23 marzo 2010.

2.4.3 PRECEDENTI GIUDIZIARI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

Le conclusioni a cui è giunta la Corte di Giustizia Europea, seppur innovative, riscontrano molteplici precedenti in ulteriori sentenze, le quali si distinguono per le medesime tematiche trattate.

Una delle cause su cui la Corte si è espressa nell'interpretazione di alcuni articoli della direttiva 46/95/CE è la cosiddetta causa Worten del 30 maggio 2013⁴⁴.

La pronuncia giudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 2 e 17 della suddetta direttiva nel mezzo di una controversia sorta tra la società Worten e l'Autorità per la vigilanza sulle condizioni di lavoro, relativamente alla domanda di accesso di quest'ultima al registro dell'orario di lavoro della menzionata società.

La Corte dichiara che il registro dell'orario di lavoro costituisce "trattamento dei dati personali", così come indicato nell'articolo 2 della direttiva europea. Inoltre viene stabilito che l'articolo 17 non impedisce alla normativa nazionale di imporre al datore di lavoro l'obbligo di mettere a disposizione dell'autorità nazionale di vigilanza il registro dell'orario di lavoro per consentirne la consultazione.

La Corte si è inoltre espressa per quanto concerne la qualificazione come "dati personali" delle informazioni contenute nel registro delle imprese, affermando che queste ultime rimangono comunque classificate come tali nonostante si inseriscano nel contesto di un'attività professionale: "Come dichiarato correttamente dal Tribunale ai punti da 44 a 46 della sentenza impugnata, la circostanza per cui detta informazione si inserisce nel contesto di un'attività professionale non è idonea a privarla della sua qualificazione come insieme di dati personali"⁴⁵. Nella sopracitata sentenza Worten i dati personali vengono qualificati quali informazioni relative ad una persona fisica, a prescindere che si riferiscano o meno alla sfera privata dell'individuo. "A tale proposito è sufficiente constatare che, come sostenuto da tutti gli interessati che hanno presentato osservazioni scritte, i dati contenuti in un registro dell'orario di lavoro come quello in discussione nel procedimento principale, relativi, per ciascun lavoratore, ai periodi di lavoro giornalieri nonché ai periodi di riposo, costituiscono dati personali ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 46/95, poiché si tratta di «informazioni concernenti una persona fisica identificata o identificabile. Di conseguenza occorre rispondere alla prima questione che l'articolo 2, lettera a), della direttiva 46/95 deve essere interpretato nel senso che un registro dell'orario di lavoro, come quello di cui al

⁴⁴ Corte di Giustizia UE, 30 maggio 2013, C-342/12.

⁴⁵ Corte di Giustizia UE, C-615/13 punto 30.

procedimento principale, che contiene l'indicazione dell'ora in cui ciascun lavoratore inizia e termina l'attività lavorativa, nonché delle relative interruzioni o pause, rientra nella nozione di «dati personali» ai sensi della citata disposizione⁴⁶.

Oltre alle trattazioni riguardanti la definizione di dati personali, la Corte si è occupata anche del ruolo del registro delle imprese le cui finalità di protezione e tutela dei terzi è stata più volte riconosciuta dalla giurisprudenza europea. In particolare la sentenza C-387/02 del 3 maggio 2005 specifica che: “La direttiva 68/151/CE prevede tre misure dirette a proteggere i terzi che trattino con tale società, vale a dire la costituzione di un fascicolo contenente talune informazioni obbligatorie tenuto per ogni società presso il registro di commercio territorialmente competente, l'armonizzazione delle disposizioni nazionali concernenti la validità e l'opponibilità degli obblighi assunti in nome di una società (comprese le società in formazione) e la fissazione di un elenco tassativo dei casi di nullità delle società”⁴⁷.

Un ulteriore tema affrontato già in passato concerne l'impossibilità di determinare a priori il periodo di conservazione dei dati iscritti nel registro. Le finalità della pubblicità si configurano come interesse pubblico idoneo a limitare e interferire con il diritto di riservatezza e tutela dei propri dati del singolo individuo. Con la più volte citata sentenza “Worten” infatti, la Corte ribadisce il potere da parte dell'Autorità nazionale nei confronti del singolo imprenditore⁴⁸.

Le differenze tra quella prima sentenza e il caso ora in esame constano nella diversa tipologia di dato trattato e nelle distinte modalità di trattamento. Nel caso Worten infatti si trattava di fatti privati del dipendente messi a disposizione di un'autorità con poteri di controllo e sanzione. In questo caso invece si tratta di informazioni relative ad una società pubblicizzate nel registro delle imprese.

Tali decisioni sono confermate anche da alcune pronunce del Garante per la protezione dei dati personali⁴⁹, in quanto si ritiene che “il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti”⁵⁰.

Il Garante però ha anche evidenziato come, nel caso della sentenza esaminata, il pregiudizio per l'interessato derivi non tanto dalla pubblicazione nel registro bensì dalla successiva trattazione dei dati da parte di una società di rating, associando alle informazioni pubblicizzate

⁴⁶ Corte di Giustizia UE, 30 maggio 2013, C-342/12. Punto 22.

⁴⁷ Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 3 maggio 2005, C-387/02, Punto 6.

⁴⁸ Corte di Giustizia UE, 30 maggio 2013, C-342/12, conclusioni.

⁴⁹ Il Garante per la protezione dei dati personali è un'autorità amministrativa istituita con la legge n.675 del 31/12/96. Tra i compiti che è chiamato ad assolvere si riscontrano in primo luogo la funzione di controllare che i trattamenti dati siano effettuati nel rispetto delle norme di legge, a cui si aggiunge la funzione di ricevere ed esaminare le segnalazioni da parte degli utenti. Si tratta di un organo collegiale costituito da quattro membri eletti da ciascuno dei due rami del Parlamento, in particolare tra esperti di diritto e informatica.

⁵⁰ Doc. web n.1128778, 3 aprile 2003.

anche informazioni personali connesse. In questo caso, e solo per questo specifico secondo trattamento, il Garante dichiara che la società in questione “va oltre la mera divulgazione di informazioni già conoscibili da chiunque secondo il regime di pubblicità legale, [...] e lascia filtrare rispetto al soggetto censito elementi valutativi (anche pregiudizievoli) che sono invece riferibili a terzi”⁵¹, ritenendo dunque legittima la richiesta di cancellazione dell’indicazione riguardante il fallimento di una società dalle informazioni strettamente personali dell’amministratore.

⁵¹ Documento web n.1570327, 30 ottobre 2008.

CONCLUSIONI

Nel lavoro svolto si è illustrata la nascita e l'affermazione di un diritto dapprima relegato ai margini della giurisprudenza ma che poi ha acquisito un ruolo sempre più incisivo nelle sentenze, ossia il diritto all'oblio.

Diritto atto alla tutela non solo della riservatezza e della dignità personale dell'individuo ma anche alla protezione dei dati personali che lo riguardano. Ciò che risulta essere degno di tutela quindi è la possibilità per il soggetto interessato di chiedere la cancellazione del suo nominativo da informazioni lesive della propria personalità, presenti nella rete Internet o in luoghi facilmente accessibili come ad esempio pubblici registri o archivi giornalistici.

In modo particolare l'esercizio di tale potere risulta indispensabile nel mondo moderno, dove si fa largo utilizzo di strumenti tecnologici e la condivisione di informazioni è immediata e facilmente reperibile da chiunque sia in possesso di un computer o smartphone connesso alla rete Internet.

È proprio in relazione ad una controversia nata nell'ambito della "digitalizzazione" e dell'utilizzo dei motori di ricerca per la diffusione e il reperimento di notizie e informazioni, che la Corte di Giustizia Europea si è espressa a favore di un riconoscimento ufficiale del Diritto all'oblio, con conseguente applicazione della direttiva cardine in materia, la 46/95/CE.

La nota sentenza "Google Spain" ha infatti ribadito i principi fondamentali della direttiva, riconoscendo la protezione della dignità delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali. Viene inoltre ordinata la deindicizzazione del nome dell'interessato dal motore di ricerca poiché questo, non aggiornando la notizia, viola i principi della direttiva sopracitata. Il diritto all'oblio si configura dunque quale diritto di controllare in che modo i motori di ricerca utilizzino i propri dati personali, con la conseguente possibilità di chiederne la rimozione, esercitabile sia nei confronti del responsabile del sito web sia del gestore del motore di ricerca. Preme sottolineare inoltre come tali disposizioni non entrino in contrasto con la libertà d'espressione e il diritto all'informazione, come erroneamente temuto, in quanto le informazioni in questione non vengono eliminate completamente ma viene richiesta una loro actualización o una limitata capacità di reperibilità.

In Italia, nonostante si possa riconoscere un fondamento del diritto all'oblio nei principi fondamentali della Costituzione, manca una disciplina regolatoria vera e propria. In tal senso si è più volte espressa la Corte di Cassazione, riconoscendo la necessità di un intervento legislativo qualora vi siano pubblicazioni dannose per l'onore, la reputazione e la dignità dell'interessato. In particolare la Corte stabilisce che il soggetto, autore di determinate notizie, ha l'obbligo di verificarne la veridicità, l'interesse pubblico alla conoscenza della notizia e la correttezza dei fatti esposti.

Ciò nonostante la sentenza della Corte di Giustizia Europea ha indirizzato “ufficialmente” la giurisprudenza, in parte appoggiando le decisioni della Corte di Cassazione in parte ampliandone l’interpretazione.

Una delle problematiche principali che si riscontrano trattando il tema del diritto all’oblio è il conflitto che si può presentare tra la tutela della dignità del singolo e il diritto all’informazione e alla conoscenza della collettività. Questione in parte risolta con la sentenza sopracitata ma che presenta dei risvolti ancora nascosti qualora si faccia riferimento non più solo alle pubblicazioni nella rete internet, ampliate e condivise dai motori di ricerca, ma ad altri strumenti di “pubblicità legale”.

In particolare la ricerca affrontata analizza il conflitto tra diritto all’oblio e la pubblicità obbligatoria nel registro delle imprese. Il registro infatti raccoglie, così come previsto dagli articoli 2188 c.c. ss, tutte le informazioni indispensabili relative alle imprese obbligate all’iscrizione. Il punto controverso riguarda però le modalità di conservazione di tali dati e la possibilità, per il soggetto interessato, di chiederne la rimozione qualora, sciolta la società a cui egli era collegato, la permanenza nel registro risulti lesiva dei diritti fondamentali legati alla propria personalità.

A tal proposito è intervenuta la Corte di Giustizia Europea, investita dalla Corte di Cassazione italiana del ruolo d’interprete su due questioni riguardanti la citata direttiva 46/95/CE, per la protezione dei dati personali, e la direttiva 151/68, relativa alla pubblicità obbligatoria.

Nelle conclusioni finali della sentenza C-398/15, la Corte asserisce che non esiste un vero e proprio diritto all’oblio per i dati contenuti nel registro delle imprese, poiché la funzione di questo è quella di rendere pubbliche alcune informazioni garantendo la tutela dei terzi che hanno rapporti pendenti con la società.

Rapporti e relazioni che possono non esaurirsi automaticamente con lo scioglimento della società stessa. Pertanto, vi è la necessità che le informazioni relative alle suddette società rimangano reperibili e consultabili anche successivamente. Risulta dunque impossibile sia identificare un termine univoco per la cancellazione dei dati ivi contenuti, sia trasformarli in un blocco anonimo e non ricollegabile ad alcun soggetto titolare di determinate posizioni e oneri all’interno della compagine sociale.

Tuttavia la Corte ha ritenuto che possano sussistere particolari situazioni dove, trascorso un periodo di tempo sufficientemente lungo dallo scioglimento della società, si possa prevedere una limitazione all’accesso dei dati contenuti nel registro delle imprese ai soli soggetti che dimostrino un particolare e specifico interesse alla consultazione. Tali circostanze però devono essere valutate caso per caso e sono rimesse alle decisioni dei singoli Stati membri.

In conclusione dunque il diritto all'oblio, così come il diritto alla protezione dei dati personali, non vengono classificati quali diritti assoluti ma devono essere temperati con altri interessi, in tal caso con la protezione dei terzi i quali siano entrati in relazione con la società. Il diritto in esame è da un lato riconosciuto e tutelato in determinate circostanze, così come previsto dalla direttiva 46/95/CE, dall'altro però in ambito societario è di maggior rilievo la tutela dei terzi e dei creditori sociali in quanto ad essi è riconosciuta la prerogativa, salvo particolari eccezioni, di accedere liberamente alle informazioni riguardanti le società interessate.⁵²

⁵² Conteggio parole: 12013

BIBLIOGRAFIA:

- **ALOVISIO M.**, 2017. *Un nuovo argine al diritto all'oblio dei dati del registro delle imprese*. Nota a Corte giustizia UE, 9 marzo 2017, n.398, sez. II. Diritto & Giustizia, fasc.48, 2017, p. 9.
- **CARRARO G.**, 2017. *L'iscrizione nel registro delle imprese come lecita ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata*. Nuova Giurisprudenza civ. comm., fasc. 7/8.
- **FINOCCHIARO G.**, 2016. Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità. *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*. Disponibile all'indirizzo: <https://www.iusexplorer.it/Dejure/Dottrina?idDocMaster=4419398&idDataBanks=13&idUnit aDoc=0&nVigUnit aDoc=1&pagina=1&NavId=2010912951&IsCorr=False> [Consultato in data 4 luglio 2017]
- **GABRIELLI E.**, a cura di., 1999. *Il diritto all'oblio-Atti del Convegno di studi del 17 maggio 1997*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane.
- **MESSINA D.**, 2009. Le prospettive del diritto all'oblio nella Società dell'informazione e della comunicazione. *Informatica e diritto*, 18(1), 93-103. Rivista "Informatica e diritto", Vol.1, 2009.
- **PIZZETTI F.**, 2016. Le Autorità garanti per la protezione dei dati personali e la sentenza della Corte di giustizia sul caso Google Spain. *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*. Disponibile all'indirizzo: <http://romatrepres.uniroma3.it/ojs/index.php/oblio/article/view/146>. [Consultato in data 5 luglio 2017].
- **PIZZETTI F., BASSINI M.**, 2013. *Il caso del diritto all'oblio*, Torino, Giappichelli.
- **PIZZETTI F.**, 2016. *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali: Dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo*, Torino, Giappichelli.
- **RICCIO G. M.**, 2016. Diritto all'oblio e responsabilità dei motori di ricerca. *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*. Disponibile all'indirizzo: <http://romatrepres.uniroma3.it/ojs/index.php/oblio/article/view/144/143>. [Consultato in data 5 luglio 2017].
- **SCALERA A.**, 2016. *Google e diritto all'oblio: vanno cancellati i vecchi link ad articoli contenenti aspre critiche politiche*, Altalex [online]. Disponibile all'indirizzo: <http://www.altalex.com/documents/news/2016/10/25/google-e-diritto-a-oblio> [consultato in data 22 aprile 2017].
- **CARIGLINO F.**, 2015. *Pubblicità obbligatoria e diritto all'oblio: come si conciliano?* Altalex [online]. Disponibile all'indirizzo: <http://www.altalex.com/documents/news/2015/12/09/diritto-a-oblio-pubblicita-obbligatoria> [consultato in data 24 aprile 2017].
- **D'ADDARIO G.**, 2014. *Società di capitali, cancellazione dal registro imprese: effetti post riforma*, Altalex [online]. Disponibile all'indirizzo: <http://www.altalex.com/documents/news/2014/07/28/societa-di-capitali-cancellazione-da-registro-imprese-effetti-post-riforma> [consultato in data 23 maggio 2017].

- FRISONE N., 2015. *Oblio e memoria digitale: diritti a confronto*, Altalex [online]. Disponibile all'indirizzo: <http://www.altalex.com/documents/news/2015/04/09/oblio-e-memoria-digitale-diritti-a-confronto> [consultato in data 24 aprile 2017].
- GIANNONE CODIGLIONE G., 2017. *Richiami di dottrina e giurisprudenza*. Nota a Corte giustizia UE, 9 marzo 2017, n.398, sez. II. Diritto dell'Informazione e dell'Informatica (II), fasc.1, 2017, pag. 114. Disponibile online all'indirizzo: http://www.dirittoegiustizia.it/news/17/0000083204/Per_i_dati_personali_publicati_sul_Registro_delle_imprese_non_c_e_diritto_all_oblio.html. [Consultato in data 9 luglio 2017].
- IBBA C.,2006. *La pubblicità delle imprese*, Padova, Cedam.
- IL FALLIMENTARISTA, portali tematici Giuffrè. Disponibile online all'indirizzo: <http://ilfallimentarista.it/articoli/news/la-pubblicita-legale-dei-dati-personali-sul-registro-delle-imprese-prevale-sul-diritto>. [Consultato in data 9 luglio 2017].
- MANTELERO A.,2015. *Diritto all'oblio e pubblicità del registro delle imprese*. Disponibile online all'indirizzo: https://www.researchgate.net/publication/308077331_Diritto_all'oblio_e_pubblicita_del_registro_delle_imprese [consultato in data 22 maggio 2017].
- MANTELERO A., 2017. *Non c'è oblio per i pubblici registri: la Corte di Giustizia sulla limitazione di accesso ai dati personali contenuti nei registri delle imprese*. Nuova Giurisprudenza civ. comm., fasc.7/8.
- MOMMO G.,2010. *La cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società*. Altalex [online]. Disponibile all'indirizzo <http://www.altalex.com/documents/news/2010/03/10/la-cancellazione-dal-registro-delle-imprese-determina-l-estinzione-della-societa> [Consultato in data 4 luglio 2017].
- PAVONE LA ROSA A., 1954. *Il registro delle imprese*, Milano, Giuffrè editore.
- PISANI M., 2013. *Diritto all'oblio: fonti risalenti e attualità della notizia*, Altalex [online]. Disponibile all'indirizzo: <http://www.altalex.com/documents/concorsi/2013/11/12/diritto-all-oblio-fatti-risalenti-e-attualita-della-notizia> [consultato in data 22 aprile 2017].
- Registro imprese.it, i dati ufficiali delle Camere di commercio <http://www.registroimprese.it/web/guest/il-registro-imprese-e-altre-banche-dati#page=registro-imprese> [consultato in data 5 luglio 2017].
- ROMBOLÀ C., 2014. *Google e diritto all'oblio: prospettive e attualità*, Altalex [online]. Disponibile all'indirizzo: <http://www.altalex.com/documents/news/2014/09/05/google-e-diritto-all-oblio-prospettive-e-attualita> [consultato in data 24 aprile 2017].

